

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 66° - Numero 22

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA



PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 1 giugno 2012

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'
Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 27 marzo 2012, n. 29.

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura . pag. 3

DECRETO PRESIDENZIALE 5 aprile 2012, n. 30.

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura . pag. 7

DECRETO PRESIDENZIALE 11 aprile 2012, n. 31.

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale delle attività produttive pag. 14

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 27 marzo 2012, n. 29.

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Visto il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 59 del 21 dicembre 2009;

Visto il D.P.Reg. 28 giugno 2010 di rimodulazione dell'assetto organizzativo, di natura endodipartimentale, dei dipartimenti regionali, pubblicato nel S.O. n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 31 del 9 luglio 2010, e successive modifiche;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa", quale risulta a seguito delle modifiche ed integrazioni disposte, in ultimo, dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

Visto, in particolare, il comma 2 bis dell'articolo 2 della citata legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che "con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento";

Visto, in particolare, il comma 2 ter del citato articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che "nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2 bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni";

Preso atto dell'avvenuta ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza delle strutture del Dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura;

Visto l'allegato A) alla proposta di regolamento con il quale si procede, ai sensi del citato comma 2 bis, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura con relativi termini di conclusione superiori a 30 giorni e non maggiori di 60 giorni;

Visto l'allegato B) alla proposta di regolamento con il quale si procede, ai sensi del citato comma 2 ter, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura con relativi termini di conclusione superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni;

Vista la relazione con cui si motiva per ciascun procedimento amministrativo inserito nell'allegato B) in merito alle ragioni che rendono necessaria la fissazione di un termine di conclusione superiore a 60 giorni;

Considerato che sussistono le motivazioni previste dal citato comma 2 ter dell'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, ai sensi del quale i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere determinati in misura superiore a 60 giorni;

Visto il concerto espresso dall'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica in relazione ai procedimenti per i quali sono stati fissati termini superiori a 60 giorni di cui all'allegato B);

Visto il parere n. 2511/11, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, reso nell'adunanza del 31 gennaio 2012;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 54 del 23 febbraio 2012;

Su proposta dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura, di seguito denominato Dipartimento, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio.

2. I procedimenti di cui al comma precedente devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione della struttura competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare conseguenziale o, in mancanza, nel termine di trenta giorni.

Art. 2.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui il Dipartimento abbia formale e documentata notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte del competente ufficio del ramo di amministrazione, della richiesta o della proposta.

Art. 3.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza. Nel caso in cui le istanze siano prodotte a seguito di avvisi o bandi pubblici, il termine iniziale decorre dalla data ultima entro la quale le istanze, secondo quanto stabilito nello stesso avviso o bando, possono validamente pervenire all'amministrazione.

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dal Dipartimento, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli interessati, e deve essere corredata della prevista documentazione dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.

3. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro trenta giorni, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre nuovamente dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

Art. 4.

Termine finale del procedimento

1. I termini di tempo per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. I tempi di cui al comma 1 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera il Dipartimento dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

3. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma dell'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari, la struttura competente alla proposta sottopone lo schema di provvedimento per la firma almeno 10 giorni prima della scadenza del termine finale.

4. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma del Presidente della Regione, l'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari fa pervenire lo schema di provvedimento, corredato della documentazione nello stesso richiamata, alla Segreteria generale almeno 15 giorni prima della scadenza del termine finale del procedimento, affinché la stessa, nell'ambito della propria attività di coordinamento, inoltri lo schema

al Presidente della Regione almeno 10 giorni prima della scadenza dello stesso termine finale.

5. Per i procedimenti per i quali è prevista dalla legge o da regolamento la pronuncia della Giunta regionale, alla stessa è assegnato un termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa proposta dell'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari. Tale periodo è compreso nell'ambito del termine complessivo del procedimento.

6. Le strutture competenti per la relativa attività istruttoria assicurano la definizione della stessa in tempo utile per il rispetto dei termini del procedimento tenendo conto di quanto previsto ai precedenti commi.

7. Nei casi in cui il controllo sugli atti del Dipartimento abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

8. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

9. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale il Dipartimento deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.

Art. 5.

Norme finali

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. I termini ivi previsti si applicano ai procedimenti che avranno inizio dal giorno successivo all'entrata in vigore.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 27 marzo 2012.

LOMBARDO

Assessore regionale per le risorse agricole
e alimentari

D'ANTRASSI

Assessore regionale per le autonomie locali
e la funzione pubblica

CHINNICI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 11 maggio 2012, reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 76.

COPIA TRASPARENTE
NON VALIDA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
DIPARTIMENTO DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L'AGRICOLTURA

TABELLA A - PROCEDIMENTI I CUI TERMINI DI CONCLUSIONE SONO COMPRESI TRA 31 E 60 GIORNI

Art. 2, comma 2 bis, legge regionale n. 10/1991

N.	Denominazione del procedimento	Riferimenti normativi	Ufficio responsabile	Iniziativa	Provvedimento finale	Termine (giorni)
1	Pubblicazione degli atti delle operazioni demaniali presso il comune gestore del demanio civico	L. n. 1766/1927; R.D. n. 332/1928	Servizio III	D'ufficio	Attestato di avvenuta pubblicazione degli atti	60
2	Omologazione contratti di vendita a seguito di alienazione	L. n. 1766/1927; R.D. n. 332/1928	Servizio III	Di parte	D.D.G.	60
3	Autorizzazione per la realizzazione di impianti fotovoltaici su serre agricole	Piano energetico ambientale regionale siciliano 2009, art. 23; D.D.G. n. 583 del 27 maggio 2011	Servizio IV	Di parte	Parere di conformità	60
4	Esame istanze attività valorizzazione prodotti del sistema agroalimentare siciliano	Circolare dirigente generale n. 70417 del 22 settembre 2010	Servizio VI	Di parte	Autorizzazione	60

Allegato B

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
DIPARTIMENTO DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L'AGRICOLTURA

TABELLA B - PROCEDIMENTI I CUI TERMINI DI CONCLUSIONE SONO COMPRESI TRA 61 E 150 GIORNI

Art. 2, comma 2 ter, legge regionale n. 10/1991

N.	Denominazione del procedimento	Riferimenti normativi	Ufficio responsabile	Iniziativa	Provvedimento finale	Termine (giorni)
1	Esame dei bilanci di previsione ed eventuali variazioni dei consorzi di bonifica, richiesta di atti integrativi, decreti di approvazione	L.R. n. 6/1997; L.R. n. 17/2004	Servizio I	Di parte	D.D.G.	90
2	Esame dei conti consuntivi dei consorzi di bonifica, richiesta di atti integrativi, predisposizione decreti di approvazione	L.R. n. 6/1997; L.R. n. 17/2004	Servizio I	Di parte	D.D.G.	90
3	Concessioni contributi ad associazioni	L.R. n. 43/1985	Servizio I	Di parte	D.D.G.	90
4	Concessioni contributi ai consorzi di bonifica	L.R. n. 49/1981; L.R. n. 76/1995; L.R. 106/1977	Servizio I	Di parte	D.D.G.	90
5	Verifica delle condizioni per l'alienazione del suolo trazzerale e determinazione del relativo prezzo	L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii.; R.D. n. 3244/1923; R.D. n. 2801/1927	Servizio III	Di parte	Nulla-osta	150
6	Sdemanializzazione del suolo trazzerale oggetto dell'alienazione	L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii.; R.D. n. 3244/1923; R.D. n. 2801/1927	Servizio III	D'ufficio	Decreto assessoriale	90
7	Formazione atto di alienazione dei suoli trazzerali	L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii.; R.D. n. 3244/1923; R.D. n. 2801/1927	Servizio III	Di parte	Atto pubblico di alienazione	150
8	Verifica delle condizioni per la concessione del suolo trazzerale e determinazione del relativo canone	L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii.; R.D. n. 3244/1923; R.D. n. 2801/1927	Servizio III	Di parte	Nulla-osta	150
9	Formazione dell'atto di concessione	L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii.; R.D. n. 3244/1923; R.D. n. 2801/1927	Servizio III	Di parte	D.D.G.	150
10	Trasferimento dei suoli trazzerali trasformati in rotabili	R.D. n. 3244/1923; R.D. n. 2801/1927	Servizio III	Di parte	Decreto assessoriale	150
11	Verifica occupazioni arbitrarie del demanio civico	L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii.; L. n. 1766/1927; R.D. n. 332/1928	Servizio III	Di parte	Ordinanza commissariale	150

N.	Denominazione del procedimento	Riferimenti normativi	Ufficio responsabile	Iniziativa	Provvedimento finale	Termine (giorni)
12	Determinazione compenso per la liquidazione dei diritti di uso civico su terre private	L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii.; L. n. 1766/1927; R.D. n. 332/1928	Servizio III	Di parte	Ordinanza commissariale	150
13	Legittimazione dell'occupazione arbitraria del demanio civico	L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii.; L. n. 1766/1927; R.D. n. 332/1928	Servizio III	Di parte	D.D.G.	90
14	Reintegra dell'occupazione arbitraria del demanio civico o acquisizione al patrimonio comunale delle edificazioni non legittimabili	L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii.; L. n. 1766/1927; R.D. n. 332/1928	Servizio III	Di parte	D.D.G.	90
15	Liquidazione degli usi civici su terre private	L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii.; L. n. 1766/1927; R.D. n. 332/1928	Servizio III	Di parte	D.D.G.	90
16	Autorizzazione all'alienazione del demanio civico	L. n. 1766/1927; R.D. n. 332/1928	Servizio III	Di parte	D.D.G.	150
17	Autorizzazione al mutamento di destinazione del demanio civico	L. n. 1766/1927; R.D. n. 332/1928	Servizio III	Di parte	D.D.G.	150
18	Attestazione demanialità trazzerale	R.D. n. 3244/1923; R.D. n. 2801/1927	Servizio III	Di parte	Attestato	80

P.S.R. MISURE AD INVESTIMENTO (214/2b, 311, 114, 124, 125, 312, 313, 321, 322, 323, 331, 341, 413, 421, 431)

N.	Denominazione del procedimento	Provvedimento finale	Termine (giorni)
19	Controlli amministrativi informatici. Valutazione delle domande e determinazione dell'ammissibilità e delle graduatorie degli ammissibili	D.D.G.	150
20	Riesame delle istanze. Elaborazione delle graduatorie definitive regionali	D.D.G.	90
21	Emissione decreto di finanziamento	D.D.G.	90

Visto: LOMBARDO

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'Epigrafe:

L'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa.", così dispone:

«*Tempi di conclusione del procedimento.* – 1. Ove il procedimento consegna obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui le leggi o i regolamenti adottati ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter non prevedano un termine diverso, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento entro il termine di trenta giorni. Tale termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

2-bis. Con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento. Gli altri enti di cui all'articolo 1 provvedono a fissare, secondo i propri ordinamenti, i termini, non superiori a sessanta giorni, per la conclusione del procedimento.

2-ter. Nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2-bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni. Analogamente, gli altri enti di cui all'articolo 1 possono determinare, secondo i propri ordinamenti, termini non superiori a centocinquanta giorni per la conclusione del procedimento.

3. Il termine per la conclusione del procedimento è reso pubblico con mezzi idonei e, in ogni caso, è immediatamente pubblicizzato attraverso i siti web delle singole amministrazioni.

4. Il termine per la conclusione del procedimento può essere sospeso dall'amministrazione procedente per l'acquisizione di pareri, secondo quanto previsto dalla disciplina generale in materia, e, per una sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, documenti o certificazioni relativi a fatti, stati o qualità che risultino necessari e che non siano già in possesso della stessa amministrazione procedente.

4-bis. Nell'ipotesi di mancata conclusione del procedimento entro il termine previsto, devono essere motivate le ragioni del ritardo. Ai fini della verifica di quanto addotto a giustificazione del mancato rispetto del termine, la pubblica amministrazione costituisce nuclei ispettivi interni.

4-ter. La mancata o la ritardata emanazione del provvedimento sono valutate al fine della responsabilità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa nonché al fine dell'attribuzione della retribuzione di risultato. I dati relativi al rispetto dei termini di conclusione del procedimento e all'ammontare delle somme corrisposte ai sensi del comma 4-quater costituiscono parametri di valutazione delle performance delle amministrazioni pubbliche e della qualità dei servizi pubblici, anche ai sensi e per le finalità di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

4-quater. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza, dolosa o colposa, del termine per la conclusione del procedimento.»

Note alle Premesse:

— La legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, recante "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione siciliana" è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 29 dicembre 1962, n. 64.

— La legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, recante "Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione"

è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 10 aprile 1978, n. 15.

— Il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 28 aprile 1979, n. 19.

— La legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" è pubblicata nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 24 dicembre 2008, n. 59.

— La legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 4 maggio 1991, n. 22.

— La legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana dell'11 aprile 2011, n. 16.

(2012.21.1575)008

DECRETO PRESIDENZIALE 5 aprile 2012, n. 30.

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Visto il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 59 del 21 dicembre 2009;

Visto il D.P.Reg. 28 giugno 2010 di rimodulazione dell'assetto organizzativo, di natura endodipartimentale, di dipartimenti regionali, pubblicato nel S.O. n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 31 del 9 luglio 2010, e successive modifiche;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa", quale risulta a seguito delle modifiche ed integrazioni disposte, in ultimo, dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

Visto, in particolare, il comma 2 bis dell'articolo 2 della citata legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che "con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a

sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento”;

Visto, in particolare, il comma 2 ter del citato articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che “nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2 bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni”;

Preso atto dell'avvenuta ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza delle strutture del Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura;

Visto l'allegato A) alla proposta di regolamento con il quale si procede, ai sensi del citato comma 2 bis, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza dello stesso Dipartimento con relativi termini di conclusione superiori a 30 giorni e non maggiori di 60 giorni;

Visto l'allegato B) alla proposta di regolamento con il quale si procede, ai sensi del citato comma 2 ter, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza dello stesso Dipartimento con relativi termini di conclusione superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni;

Visto l'elenco relativo all'allegato B) con cui si motiva per ciascun procedimento amministrativo in merito alle ragioni che rendono necessaria la fissazione di un termine di conclusione superiore a 60 giorni;

Considerato che sussistono le motivazioni previste dal citato comma 2 ter dell'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, ai sensi del quale i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere determinati in misura superiore a 60 giorni;

Visto il concerto espresso dall'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica in relazione ai procedimenti per i quali sono stati fissati termini superiori a 60 giorni di cui all'allegato B);

Visto il parere n. 2509/11 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, reso nell'adunanza del 31 gennaio 2012;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 86 del 12 marzo 2012;

Su proposta dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura, di seguito denominato Dipartimento, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio.

2. I procedimenti di cui al comma precedente devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente regola-

mento e che contengono, altresì, l'indicazione della struttura competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare conseguenziale o, in mancanza, nel termine di trenta giorni.

Art. 2.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui il Dipartimento abbia formale e documentata notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte del competente ufficio del Dipartimento, della richiesta o della proposta.

Art. 3.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza. Nel caso in cui le istanze siano prodotte a seguito di avvisi o bandi pubblici, il termine iniziale decorre dalla data ultima entro la quale le istanze, secondo quanto stabilito nello stesso avviso o bando, possono validamente pervenire all'amministrazione.

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dal Dipartimento, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli interessati, e deve essere corredata della prevista documentazione dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.

3. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro trenta giorni, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre nuovamente dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

Art. 4.

Termine finale del procedimento

1. I termini di tempo per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. I tempi di cui al comma 1 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera il Dipartimento dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

3. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma dell'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari, la struttura competente alla proposta sottopone lo schema di provvedimento per la firma almeno 10 giorni prima della scadenza del termine finale.

4. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma del Presidente della Regione, l'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari fa pervenire lo schema di provvedimento, corredato della documentazione nello stesso richiamata, alla Segreteria generale almeno 15 giorni prima della scadenza del termine

finale del procedimento, affinché la stessa, nell'ambito della propria attività di coordinamento, inoltri lo schema al Presidente della Regione almeno 10 giorni prima della scadenza dello stesso termine finale.

5. Per i procedimenti per i quali è prevista dalla legge o da regolamento la pronunzia della Giunta regionale, alla stessa è assegnato un termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa proposta dell'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari. Tale periodo è compreso nell'ambito del termine complessivo del procedimento.

6. Le strutture competenti per la relativa attività istruttoria assicurano la definizione della stessa in tempo utile per il rispetto dei termini del procedimento tenendo conto di quanto previsto dai precedenti commi.

7. Nei casi in cui il controllo sugli atti del Dipartimento abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

8. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

9. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della

domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale il Dipartimento deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.

Art. 5.

Norme finali

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. I termini ivi previsti si applicano ai procedimenti che avranno inizio dal giorno successivo alla entrata in vigore del presente regolamento.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 5 aprile 2012.

LOMBARDO

D'ANTRASSI

Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari

Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica

CHINNICI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 15 maggio 2012, reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 80.

Allegato A

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI PER L'AGRICOLTURA

TABELLA A - PROCEDIMENTI I CUI TERMINI DI CONCLUSIONE SONO COMPRESI TRA 31 E 60 GIORNI

Art. 2, comma 2 bis, legge regionale n. 10/1991

N.	Ufficio responsabile	Denominazione procedimento	Riferimenti normativi	Provvedimento finale	Termine (giorni)
1	Area V	Liquidazione spese relative alla stipula dei contratti acquisizione beni e servizi previa verifica buona esecuzione (capitoli 142506, 142510, 142511, 142512)	L.R. n. 28/1962; L.R. n. 7/1971; L.R. n. 2/1978; L.R. n. 23/2000; L.R. n. 145/1980; L.R. n. 47/1977	Decreto impegno, decreto di liquidazione, mandato di pagamento e/o ordinativo	60
2	Area V	Assegnazione somme uffici periferici del Dipartimento (capitoli 142506, 142507, 142510, 142511, 142512, 142513)	L.R. n. 28/1962; L.R. n. 7/1971; L.R. n. 2/1978; L.R. n. 23/2000; L.R. n. 145/1980; L.R. n. 47/1977	Emissione ordini di accreditamento	60
3	Area V	Liquidazione spese derivanti dall'attuazione del D.Lgs. n. 81/08	L.R. n. 28/1962; L.R. n. 7/1971; L.R. n. 2/1978; L.R. n. 23/2000; L.R. n. 145/1980; L.R. n. 47/1977	Decreto impegno, decreto di liquidazione, mandato di pagamento e/o ordinativo	60
4	Area V	Liquidazione spese per patrocinio legale ai dipendenti	L.R. n. 145/1980, art. 39	Decreto Dirigente Servizio, mandato di pagamento	60
5	Servizio VII	Liquidazione gettoni presenza e rimborso spese Comitato Faunistico Venatorio	L.R. n. 3/1962; L.R. n. 33/1977	Emissione mandato diretto gettoni presenza e rimborso spese	60

N.	Ufficio responsabile	Denominazione procedimento	Riferimenti normativi	Provvedimento finale	Termine (giorni)
6	Servizio VII	Emissione ordini di accreditamento in favore delle Ripartizioni faunistico-venatorie e ambientali per Commissioni esami cacciatori	L.R. n. 3/1962; L.R. n. 33/1977	Ordini di accreditamento	60
7	Area V	Conferimento incarico dirigente		Decreto dirigente generale	60
8	Area V	Approvazione contratto dirigente		Decreto dirigente generale	60
9	Area V	Acquisizione beni e servizi (gestione capitolo 142508 - Acquisto di libri, riviste e giornali anche su supporto informatico). Emissione commissione libraria al fornitore; (legata allo stanziamento in bilancio)	Contabilità generale dello Stato e della Regione siciliana; Regolamento di contabilità generale; Legge di Bilancio regionale; Decreti assessoriali assegnazione somme su capitoli	Ordine di fornitura a edicola o libreria (Commissione libraria)	45
10	Area V	Acquisizione beni e servizi (gestione capitolo 142508 - Acquisto di libri, riviste e giornali anche su supporto informatico). Emissione mandato pagamento diretto (a seguito di ricezione nota di debito)	Contabilità generale dello Stato e della Regione siciliana; Regolamento di contabilità generale; Legge di Bilancio regionale; Decreti assessoriali assegnazione somme su capitoli	Mandato di pagamento diretto	45
11	Servizio III	Riconoscimento dei consorzi di difesa	D.Lgs. n. 102/2004; D.Lgs. n. 82/2008	Decreto di riconoscimento	60
12	Servizio III	Ammissibilità a contributo dei consorzi di difesa	D.Lgs. n. 102/2004; D.Lgs. n. 82/2008	Parere	60
13	Servizio III	Erogazione contributo regionale all'Associazione regionale allevatori	L.R. n. 12/1989	Decreto di liquidazione	60
14	Servizio III	Erogazione contributo statale all'Associazione regionale allevatori	L. n. 752/1986	Decreto di liquidazione	60
15	Servizio III	Abilitazione sedi operative periferiche Centri di assistenza agricola (C.A.A.)	D.Lgs. n. 165/1999	Decreto di abilitazione	60
16	Servizio III	Riconoscimento e abilitazione Centri di assistenza agricola (C.A.A.)	D.Lgs. n. 165/1999; D.M. 27/03/2008; Delibera di Giunta n. 254 del 22/09/2011; D.D.G. n. 5029 del 16/11/2011	Decreto di riconoscimento	60
17	Servizio IV	Promozione e valorizzazione produzioni agroalimentari regionali: approvazione progetti esecutivi	Accordo di programma ICE (Istituto Commercio Estero) - Regione	Decreto di liquidazione	60
18	Servizio IV	Promozione e valorizzazione produzioni agroalimentari regionali: decreti di impegno	Accordo di programma ICE (Istituto Commercio Estero) - Regione	Decreto di liquidazione	60
19	Servizio IV	Promozione e valorizzazione produzioni agroalimentari regionali: decreti di liquidazione servizi resi	Accordo di programma ICE (Istituto Commercio Estero) - Regione	Decreto di liquidazione	60
20	Servizio V	Autorizzazioni all'attività di produzione, commercializzazione e importazione	D.Lgs. n. 214/2005, art. 19	Autorizzazione	60
21	Servizio V	Registrazione produttori sottoposti a regime fitosanitario	D.Lgs. n. 214/2005	Iscrizione al registro	60
22	Servizio V	Accreditamento fornitori per la produzione di materiale di moltiplicazione delle piante da frutto e ortive	D.M. 14/04/97	Accreditamento	60
23	Servizio V	Registrazione fornitori per la produzione di materiale di moltiplicazione delle piante ornamentali	D.M. 09/08/00	Iscrizione al registro	60

N.	Ufficio responsabile	Denominazione procedimento	Riferimenti normativi	Provvedimento finale	Termine (giorni)
24	Servizio V	Accreditamento laboratori per rispondenza varietale e stato fitosanitario	D.M. 14/04/97	Accreditamento	60
25	Servizio V	Autorizzazioni all'impianto di campi di piante madri	D.P.R. n. 1164/69	Autorizzazione	60
26	Servizio V	Abilitazione all'uso dei gas tossici	Regio Decreto n. 147/27	Parere	60
27	Servizio VII	Autorizzazione al controllo (cattura e abbattimento) e cattura a scopo scientifico della fauna selvatica	L.R. n. 33/1997, artt. 4-45; L.R. n. 12/2008, artt. 2, 3 e 4	Decreto di autorizzazione	50
28	Servizio VII	Cofinanziamento alle province per la vigilanza venatoria	L.R. n. 33/1997, art. 44	Erogazione contributo	60
29	Servizio II	Attuazione attività residua inerente alla Mis. 4.06 az. 1 e az. 4 POR (Programma Operativo Regionale) Sicilia: formulazione pareri e/o comunicazioni	Atti comunitari - POR Sicilia 2000/2006 Mis. 4.06 azioni 1 e 4 settore vegetale	Parere comunicazione	60
30	Servizio II	Autorizzazione e revoca centro imballaggio uova	Reg. (CE) n. 1028/2006; D.M. n. 557 del 4/03/2005	Decreto	60
31	Servizio II	Emissione parere approvazione varianti piano operativo	D.M. n. 475 del 23/01/09	Parere	60
32	Servizio II	Elenco regionale operatori agrituristici autorizzati	D.D.G. n. 1661 del 10/08/09	Decreto dirigente generale	60
33	Servizio II	Valorizzazione "Strade e rotte del vino"	L.R. n. 5/2002	Decreto dirigente servizio Decreto di liquidazione	60
34	Servizio II	Riorganizzazione cantine sociali	L.R. n. 11/2010, art. 80 (comma 27, lett. h quinquies)	Decreto dirigente servizio Decreto di liquidazione	60
35	Servizio II	Convenzione AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura): aggiornamento inventario vitivinicolo	L.R. n. 23/2002	Decreto dirigente servizio Decreto di liquidazione	60
36	U.O. 2 staff	Dichiarazione stragiudiziale del terzo (ex art. 75 bis)	D.P.R. n. 602/1973	Dichiarazione	60
37	Ispettorato Provinciale Agricoltura (di seguito IPA)	Patti Agrari - tentativi di conciliazione	L. n. 203/1982, art. 76	Verbale	60
38	IPA di AG, PA, TP	Organizzazione Comune di Mercato del Vino (di seguito OCM Vino) - Archiviazione istanze sanatoria vigneti	Reg. (CE) n. 479/2008; Reg. (CE) n. 555/2008; Circ. n. 11/2008	Decreto	60
39	IPA di AG, PA, TP	OCM Vino - Autorizzazione estirpazione vigneti	Reg. (CE) n. 479/2008; Reg. (CE) n. 555/2008; Circ. n. 11/2008	Autorizzazione	60
40	IPA di AG, PA, TP	OCM Vino - Autorizzazione reinnesto vigneti	Reg. (CE) n. 479/2008; Reg. (CE) n. 555/2008; Circ. n. 11/2008	Autorizzazione	60
41	IPA di AG, PA, TP	OCM Vino - Emissione nulla osta acquisizione diritti	Reg. (CE) n. 479/2008; Reg. (CE) n. 555/2008; Circ. n. 11/2008	Nulla osta	60
42	IPA di AG, PA, TP	OCM Vino - Verbale di collaudo	Reg. (CE) n. 479/2008; Reg. (CE) n. 555/2008; Circ. n. 11/2008	Verbale	60
43	IPA di AG, PA, TP	OCM Vino - Nulla osta iscrizione vigneto a DOC (Denominazione di Origine Controllata) o DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita)	L. n. 164/1992	Nulla osta	60

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI PER L'AGRICOLTURA

TABELLA B - PROCEDIMENTI I CUI TERMINI DI CONCLUSIONE SONO COMPRESI TRA 61 E 150 GIORNI

Art. 2, comma 2 ter, legge regionale n. 10/1991

N.	Ufficio responsabile	Denominazione procedimento	Riferimenti normativi	Provvedimento finale	Termine (giorni)
1	Area V	Procedure per l'affidamento dei servizi connessi alla gestione degli immobili (pulizie, facchinaggi, utenze, manutenzioni)	D.Lgs. n. 163/2006; D.Lgs. n. 53/2010; D.Lgs. n. 207/2010	Decreto approvazione contratto/convenzione	150
2	Area V	Procedure per l'acquisizione di beni in locazione (cap. 142511)	D.Lgs. n. 163/2006; D.Lgs. n. 53/2010; D.Lgs. n. 207/2010; D.Lgs. n. 26/1997; D.P.R. n. 361/2000; Circ. Pres. Reg. 22/03/2001, n. 1104; Circ. segr. Gen. 10/12/2009, n. 8426; L.R. n. 6/2009; L.R. n. 11/2010, art. 128	Decreto di approvazione contratto di locazione (leasing beni strumentali)	150
3	Area V	Riconoscimento personalità giuridiche	D.Lgs. n. 165/1999	Decreto del dirigente generale	120
4	Area V	Pagamento parcelle missioni	D.M. 27/03/2008	Mandato diretto relativo al pagamento parcelle missioni	150
5	Area V	Valutazione comparto	D.Lgs. n. 214/2005	Elenco di trasmissione per il successivo pagamento al dipartimento funzione pubblica	90
6	Servizio III	Credito Agrario - Emissione nulla osta alla concessione del prestito o mutuo	D.M. 24/07/2003	Nulla osta	90
7	Servizio III	Approvazione del programma di attività annuale Associazione Regionale Allevatori Sicilia	L.R. n. 33/97, artt. 8-41	Decreto dirigente servizio	150
8	Servizio III	Approvazione del consuntivo programma di attività annuale Associazione Regionale Allevatori Sicilia	L.R. n. 33/97, artt. 8-45	Decreto dirigente servizio	150
9	Servizio V	Autorizzazione all'uso del passaporto delle piante	D.M. 31/07/2003	Decreto di riconoscimento	90
10	Servizio V	Certificazione volontaria materiale di propagazione dei fruttiferi	D.D.G. 27/10/2010, n. 1262	Autorizzazione	90
11	Servizio VII	Individuazione zone cinologiche per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia in periodi di caccia chiusa	D.D.G. 28/02/2006, n. 175	Decreto dirigente servizio	140
12	Servizio VII	Costituzione oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica		Decreto di costituzione (di competenza del servizio)	120
13	Servizio VII	Costituzione zone di ripopolamento e cattura	Decisione Commissione UE n. 735 del 18/2/2008	Decreto di costituzione (di competenza del servizio)	120

N.	Ufficio responsabile	Denominazione procedimento	Riferimenti normativi	Provvedimento finale	Termine (giorni)
14	Servizio II	Aiuti ad associazioni riconosciute per la salvaguardia della fauna	Decisione Commissione UE n. 10542 del 18/12/2009	Decreto (di competenza del servizio)	120
15	Servizio II	Accreditamento di aziende o fattorie didattiche	Decisione Commissione UE n. 10542 del 18/12/2009	Decreto dirigente generale	90
16	Servizio II	Attribuzione spighe per attività agrituristica	D.D.G. 27/05/2009, n. 880 e ss.mm.ii.	Nulla osta agriturismo ispettoriale	90
PSR Misure a superficie: 211- Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane; 212 - Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali (non montane); 214 - Pagamenti agroambientali (con esclusione del sostegno alla conservazione risorse genetiche); 221- Imboschimento di terreni agricoli, con esclusione dei costi di impianto; 222 - Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli, con esclusione dei costi di impianto; 223 - Imboschimento di superfici non agricole, con esclusione dei costi di impianto					
17		Verifica delle condizioni di ricevibilità delle istanze (rispetto dei termini) ed assegnazione di punteggio ai fini della predisposizione degli elenchi provvisori		Decreto ispettoriale decreto dirigente generale	150
18		Istruttoria delle istanze ricevibili e riesame di quelle non ammesse per le quali sono state prodotte memorie difensive		Decreto ispettoriale decreto dirigente generale	135
PSR misure ad investimento: Tutte le misure dell'ASSE 1. Misure dell'ASSE 2: 214 - "Pagamenti agroambientali", limitatamente al sostegno alla conservazione risorse genetiche; 216 - "Sostegno agli investimenti non produttivi"; 221 - "Imboschimento di terre agricole, limitatamente ai costi di impianto"; 222 - "Primo impianto di sistemi agroforestali in terreni agricoli"; 223 - "Imboschimento di terre non agricole, limitatamente ai costi di impianto"; 226 - "Ricostituzione del potenziale forestale"; 227 - "Sostegno agli investimenti non produttivi nelle foreste". Tutte le misure dell'ASSE 3. Le misure attuate nell'ambito dell'ASSE Leader qualora le operazioni corrispondano a una delle misure elencate sopra (escluse le spese dei GAL in materia di gestione, acquisizione di competenze e animazione)					
19		Controlli amministrativi informatici. Valutazione delle domande e determinazione dell'ammissibilità e delle graduatorie degli ammissibili		Decreto dirigente generale	150
20		Riesame delle istanze. Elaborazione delle graduatorie definitive regionali		Decreto dirigente generale	90
21		Emissione decreto di finanziamento		Decreto dirigente servizio	90

Visto: LOMBARDO

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'Epigrafe:

L'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso

ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa.", così dispone:

«*Tempi di conclusione del procedimento.* - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui le leggi o i regolamenti adottati ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter non prevedano un termine diverso, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento entro il termine di trenta giorni. Tale termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

2-bis. Con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento. Gli altri enti di cui all'articolo 1 provvedono a fissare, secondo i propri ordinamenti, i termini, non superiori a sessanta giorni, per la conclusione del procedimento.

2-ter. Nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2-bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni. Analogamente, gli altri enti di cui all'articolo 1 possono determinare, secondo i propri ordinamenti, termini non superiori a centocinquanta giorni per la conclusione del procedimento.

3. Il termine per la conclusione del procedimento è reso pubblico con mezzi idonei e, in ogni caso, è immediatamente pubblicizzato attraverso i siti web delle singole amministrazioni.

4. Il termine per la conclusione del procedimento può essere sospeso dall'amministrazione procedente per l'acquisizione di pareri, secondo quanto previsto dalla disciplina generale in materia, e, per una sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, documenti o certificazioni relativi a fatti, stati o qualità che risultino necessari e che non siano già in possesso della stessa amministrazione procedente.

4-bis. Nell'ipotesi di mancata conclusione del procedimento entro il termine previsto, devono essere motivate le ragioni del ritardo. Ai fini della verifica di quanto addotto a giustificazione del mancato rispetto del termine, la pubblica amministrazione costituisce nuclei ispettivi interni.

4-ter. La mancata o la ritardata emanazione del provvedimento sono valutate al fine della responsabilità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa nonché al fine dell'attribuzione della retribuzione di risultato. I dati relativi al rispetto dei termini di conclusione del procedimento e all'ammontare delle somme corrisposte ai sensi del comma 4-quater costituiscono parametri di valutazione delle performance delle amministrazioni pubbliche e della qualità dei servizi pubblici, anche ai sensi e per le finalità di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

4-quater. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza, dolosa o colposa, del termine per la conclusione del procedimento.».

Note alle Premesse:

— La legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, recante "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione siciliana" è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 29 dicembre 1962, n. 64.

— La legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, recante "Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 10 aprile 1978, n. 15.

— Il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 28 aprile 1979, n. 19.

— La legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" è pubblicata nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 24 dicembre 2008, n. 59.

— La legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 4 maggio 1991, n. 22.

— La legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana dell'11 aprile 2011, n. 16.

(2012.21.1574)008

DECRETO PRESIDENZIALE 11 aprile 2012, n. 31.

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale delle attività produttive.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 59 del 21 dicembre 2009;

Visto il D.P.Reg. 28 giugno 2010 di rimodulazione dell'assetto organizzativo, di natura endodipartimentale, dei dipartimenti regionali, pubblicato nel S.O. n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 31 del 9 luglio 2010, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa", quale risulta a seguito delle modifiche ed integrazioni disposte in ultimo dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

Visto, in particolare, il comma 2 bis dell'articolo 2 della citata legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che "con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento";

Visto, in particolare, il comma 2 ter del citato articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che "nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2 bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni";

Preso atto dell'avvenuta ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza delle strutture del Dipartimento regionale delle attività produttive;

Visto l'allegato A) alla proposta di regolamento, con il quale si procede, ai sensi del citato comma 2 bis, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza dello stesso Dipartimento con relativi termini di conclusione superiori a 30 giorni e non maggiori di 60 giorni;

Visto l'allegato B) alla proposta di regolamento, con il quale si procede, ai sensi del citato comma 2 ter, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza dello stesso Dipartimento con relativi termini di conclusione superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni;

Vista la relazione con cui si motiva per ciascun procedimento amministrativo in merito alle ragioni che rendono necessaria la fissazione di un termine di conclusione superiore a 60 giorni;

Considerato che relativamente ai procedimenti di cui all'allegato B) sussistono le motivazioni previste dal citato comma 2 ter dell'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;

Visto il concerto espresso dall'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica in relazione ai procedimenti per i quali sono stati fissati termini superiori a 60 giorni di cui all'allegato B);

Visto il parere n. 123/12 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consuntiva, reso nell'adunanza del 31 gennaio 2012;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 81 del 12 marzo 2012;

Su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale delle attività produttive, di seguito denominato Dipartimento, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che vengano promossi d'ufficio.

2. I procedimenti di cui al comma precedente devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle A e B allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione dell'ufficio competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle A e B, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare conseguenziale o, in mancanza, nel termine di trenta giorni.

Art. 2.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui il Dipartimento abbia formale e documentata notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra Amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte del Dipartimento, della richiesta o della proposta.

Art. 3.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza. Nel caso in cui le istanze siano prodotte a seguito di avvisi o bandi pubblici, il termine iniziale decorre dalla data ultima entro la quale le istanze, secondo quanto sta-

bilito nello stesso avviso o bando, possono validamente pervenire all'amministrazione.

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dal competente ufficio, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli interessati, e deve essere corredata della prevista documentazione dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge, da regolamento o altra fonte prevista per l'adozione del provvedimento.

3. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro trenta giorni, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. In questi casi il termine iniziale del procedimento decorre nuovamente dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

Art. 4.

Termine finale del procedimento

1. Il procedimento si intende concluso alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. I termini fissati per la conclusione dei procedimenti costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera il Dipartimento dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

3. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma dell'Assessore regionale per le attività produttive, la struttura competente alla proposta sottopone lo schema di provvedimento per la firma almeno 10 giorni prima della scadenza del termine finale.

4. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma del Presidente della Regione, l'Assessore regionale per le attività produttive fa pervenire lo schema di provvedimento, corredato della documentazione nello stesso richiamata, alla Segreteria generale almeno 15 giorni prima della scadenza del termine finale del procedimento, affinché la stessa, nell'ambito della propria attività di coordinamento, inoltri lo schema al Presidente della Regione almeno 10 giorni prima della scadenza dello stesso termine finale.

5. Per i procedimenti per i quali è prevista dalla legge o da regolamento la pronuncia della Giunta regionale, alla stessa è assegnato un termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive. Tale periodo è compreso nell'ambito del termine complessivo del procedimento.

6. Le strutture competenti per la relativa attività istruttoria assicurano la definizione della stessa in tempo utile per il rispetto dei termini del procedimento tenendo conto di quanto previsto ai precedenti commi.

7. Nei casi in cui il controllo sugli atti del Dipartimento delle attività produttive abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

8. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

9. Quando una norma di legge prevede che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale il Dipartimento deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle A) e B) allegate si intendono integrati o modificati in conformità.

Art. 5.
Norme finali

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno

successivo a quello della sua pubblicazione. I termini ivi previsti si applicano ai procedimenti che avranno inizio dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 11 aprile 2012.

LOMBARDO

Assessore regionale per le attività produttive

VENTURI

Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica

CHINNICI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 15 maggio 2012, reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 80.

Allegato A

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

TABELLA A - PROCEDIMENTI I CUI TERMINI DI CONCLUSIONE SONO COMPRESI TRA 31 E 60 GIORNI

Art. 2, comma 2 bis, legge regionale n. 10/1991

N.	Denominazione del procedimento	Ufficio responsabile	Riferimenti normativi	Iniziativa	Provvedimento finale	Termine di conclusione (giorni)
Unità operativa A.1 master - pianificazione						
1	Gestione convenzioni per l'istituzione di master di eccellenza con consorzi universitari per materie di competenza del dipartimento	Area 1-U.O. 1	L.R. 26 marzo 2002, n. 2, art. 10	Di parte	Decreto	60
Area 2 - Servizi Generali						
2	Pagamenti per forniture di beni e servizi	Area 2 - Servizi Generali	D.L. 1 luglio 2009, n. 78	Di parte	Decreto con mandato	60
Servizio 1 - Promozione dello sviluppo industriale						
3	Agevolazioni per l'imprenditoria giovanile. Richiesta di varianti progettuali	Servizio 1 - Promozione dello sviluppo industriale	L.R. 18 agosto 1978, n. 37	Di parte	Decreto	60
4	Agevolazioni per l'imprenditoria giovanile. Richiesta proroghe dei tempi previsti ai collaudi	Servizio 1 - Promozione dello sviluppo industriale	L.R. 18 agosto 1978, n. 37	Di parte	Decreto	60
5	Agevolazioni per l'imprenditoria giovanile. Richiesta di approvazione e pagamento di stati di avanzamento lavori	Servizio 1 - Promozione dello sviluppo industriale	L.R. 18 agosto 1978, n. 37	Di parte	Lettera	60
6	Agevolazioni per l'imprenditoria giovanile. Rendicontazione sullo stato finale del progetto e relativo collaudo finale	Servizio 1 - Promozione dello sviluppo industriale	L.R. 18 agosto 1978, n. 37	Di parte	Decreto	60
7	Autorizzazioni allo storno di passività in bilancio a favore dell'Ircac.	Servizio 1 - Promozione dello sviluppo industriale	L.R. 26 marzo 2002, n. 2, art. 73	Di parte	Lettera	60
8	Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia-sviluppo imprenditoria delle cooperative giovanili. Richiesta di collaudi	Servizio 1 - Promozione dello sviluppo industriale	L.R. 1 settembre 1993, n. 25	Di parte	Decreto	60

N.	Denominazione del procedimento	Ufficio responsabile	Riferimenti normativi	Iniziativa	Provvedimento finale	Termine di conclusione (giorni)
9	Richiesta di attività connesse post collaudo (spese avviamento, tutoraggio, formazione)	Servizio 1 - Promozione dello sviluppo industriale	L.R. 1 settembre, 1993, n. 25	Di parte	Lettera	60
10	IRCAC - fondo unificato per agevolazioni imprese cooperative: trasferimento di somme	Servizio 1 - Promozione dello sviluppo industriale	L.R. 18 agosto 1978, n. 37; L.R. 1 settembre 1993, n. 25	Di parte	Decreto	60
11	CRIAS - fondo unificato per agevolazioni alle imprese artigiane: trasferimento di somme	Servizio 1 - Promozione dello sviluppo industriale	L.R. 27 dicembre 1954, n. 50; L.R. 7 marzo 1997, n. 6	Di parte	Decreto	60
12	ARTIGIANCASSA - fondo unificato per agevolazioni alle imprese artigiane: trasferimento di somme.	Servizio 1 - Promozione dello sviluppo industriale	L.R. 18 febbraio 1986, n. 3, artt. 40-41	Di parte	Decreto	60

Servizio 5 Vigilanza Enti

13	Camere di Commercio. Ricostituzione Collegi dei revisori	Servizio 5	L.R. 2 marzo 2010, n. 4, art. 4	D'ufficio	Decreto	60
14	Ente autonomo portuale di Messina. Adempimenti esame documenti contabili	Servizio 5	D.P.R. 10 marzo 1953, n. 270/A	D'ufficio	Lettera	60
15	Ente autonomo Fiera del Mediterraneo. Ricostituzione Collegi dei revisori	Servizio 5	D.P.R. 3 settembre 1997, n. 44, art. 12	D'ufficio	Decreto	60
16	Ente autonomo Fiera di Messina. Ricostituzione collegi dei revisori	Servizio 5	D.P.R. 3 settembre 1997, n. 44, art. 12	D'ufficio	Decreto	60

Servizio 6 - Ispettivo e Vigilanza Cooperative

17	Procedura di liquidazione coatta amministrativa nei confronti di società cooperative	Servizio 6 Vigilanza Cooperative	Cod. civ. art. 2545 terdecies	Di parte D'ufficio	Decreto	60
18	Procedura di scioglimento per atto di autorità nei confronti di società cooperative	Servizio 6 Vigilanza Cooperative	Cod. civ. art. 2545 terdecies	Di parte D'ufficio	Decreto	60
19	Sostituzione del liquidatore	Servizio 6 Vigilanza Cooperative	Cod. civ. art. 2545 terdecies	Di parte D'ufficio	Decreto	60
20	Gestione commissariale	Servizio 6 Vigilanza Cooperative	Cod. civ. art. 2545 terdecies	Di parte D'ufficio	Decreto	60
21	Vigilanza di natura amministrativa/contabile nei confronti delle società cooperative	Servizio 6 Vigilanza Cooperative	D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220	Di parte D'ufficio	Lettera	60
22	Provvedimento sanzionatorio nei confronti delle società cooperative	Servizio 6 Vigilanza Cooperative	D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220, art. 12; Cod. civ. art. 2545 terdecies; Cod. civ. art. 2545 sexiesdecies; Cod. civ. art. 2545 septiesdecies; Cod. civ. art. 2545 octiesdecies	Di parte D'ufficio	Lettera	60

Servizio 7 - Insediamenti Produttivi

Procedimenti relativi all'attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali e dal FAS

23	Linea di intervento 5.1.3.1: regime d'aiuto a favore delle imprese commerciali. Intervento a titolarità con procedura a sportello. Decreto di concessione provvisoria	Servizio 7	Reg. (CE) 11 luglio 2006, n. 1083 Delib. di Giunta 10 febbraio 2011, n. 35: requisiti ammissibilità e criteri selezione del P.O. FESR	D'ufficio	Decreto di concessione provvisoria	60
----	---	------------	--	-----------	------------------------------------	----

N.	Denominazione del procedimento	Ufficio responsabile	Riferimenti normativi	Iniziativa	Provvedimento finale	Termine di conclusione (giorni)
24	Linea di intervento 5.1.3.1: regime d'aiuto a favore delle imprese commerciali. Intervento a titolarità con procedura a sportello. Decreto di concessione definitiva	Servizio 7	Reg. (CE) 11 luglio 2006, n. 1083 Delib. di Giunta 10 febbraio 2011, n. 35: requisiti ammissibilità e criteri selezione del P.O. FESR	D'ufficio	Emissione del decreto di concessione definitiva	60
Unità Operativa S 7.1 Aree Artigianali						
25	Finanziamento ai comuni per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria nonché per l'acquisizione delle relative aree attrezzate per insediamenti artigianali	U.O. S 7.1 Aree Artigianali	L.R. 6 giugno 1981, n. 96, art. 78	Di parte	Decreto	60
26	Nomina dei Presidenti di Commissioni connessa all'assegnazione di lotti e capannoni all'interno delle aree per insediamenti artigianali	U.O. S 7.1 Aree Artigianali	D.A. 13 giugno 2005, n. 73	Di parte	Lettera	45
27	Attività amministrativa relativa ai finanziamenti ai comuni per la realizzazione di centri commerciali all'ingrosso, al dettaglio e mercati per ambulanti	U.O. S 7.1 Aree Artigianali	L.R. 9 agosto 1988, n. 26	Di parte	Decreto	60
28	Attività amministrativa relativa all'esercizio delle competenze	U.O. S 7.1 Aree Artigianali	L.R. 22 giugno 2005, n. 32, art. 57	Di parte	Decreto	60
Unità Operativa S 7.2 Aree Industriali						
29	Concessione di finanziamento per espropri di aree nei Consorzi per le ASI	U.O. S 7.2	L.R. 4 gennaio 1984, n. 1, art. 21	Di parte	Decreto	60
30	Concessione di finanziamento in c/anticipazione finalizzato all'acquisizione di nuove aree dei Consorzi ASI	U.O. S 7.2	L.R. 4 gennaio 1984, n. 1, art. 26	Di parte	Decreto	60
31	Contributi spese di funzionamento per i Consorzi ASI	U.O. S 7.2	L.R. 7 marzo 1997, n. 6, art. 32	Di parte	Decreto	60
32	Contributi per spese di gestione diretta ed indiretta delle infrastrutture delle ASI.	U.O. S 7.2	L.R. 4 gennaio 1984, n. 1, art. 29	Di parte	Decreto	60
Procedimenti relativi all'attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali e dal FAS						
33	Linea di intervento 5.1.2.2: realizzazione di infrastrutture a favore dei Consorzi ASI della Sicilia per l'urbanizzazione delle aree industriali. Intervento a regia. Emissione decreto finanziamento	U.O. S 7.2	Reg. (CE) 11 luglio 2006, n. 1083 Delib. di Giunta 10 febbraio 2011, n. 35: requisiti ammissibilità e criteri selezione del P.O. FESR	D'ufficio	Predisposizione ed emissione del decreto di finanziamento	60
Servizio 8 Commercio						
34	Procedimenti relativi all'autorizzazione comunale per l'apertura di Grandi strutture di vendita	Servizio 8 Commercio	L.R. 22 dicembre 1999, n. 28, art. 9 D.A. 24 giugno 2001	Di parte	Lettera	60
35	Istanza per deroghe in materia di orari degli esercizi commerciali	Servizio 8 Commercio	L.R. 22 dicembre 1999, n. 28, art. 13, comma 3	Di parte	Lettera	60
Unità Operativa S 8.1 Grande Distribuzione Commerciale						
36	Indennizzo PMI per interruzione traffico	U.O. S 8.1	L.R. n. 6/2001 D.A. 9 febbraio 2009, n. 341	Di parte	Decreto	60
37	Indennizzo PMI per eventi sismici. Concessione di contributo per rata e/o operazione di finanziamento	U.O. S 8.1	L.R. 25 maggio 1991, n. 34, art. 28, comma 1	Di parte	Decreto	60
38	Indennizzo PMI per eventi sismici. Concessione di contributo a fondo perduto 75% per ricostruzione e/o riparazione immobile	U.O. S 8.1	L.R. 25 maggio 1991, n. 34, art. 28, comma 1	Di parte	Decreto	60

N.	Denominazione del procedimento	Ufficio responsabile	Riferimenti normativi	Iniziativa	Provvedimento finale	Termine di conclusione (giorni)
39	Indennizzo PMI per eventi alluvionali. Concessione di contributi per danni alluvionali	U.O. S 8.1	L.R. 1 settembre 1993, n. 25, art. 47, comma 1	Di parte	Decreto	60
40	Indennizzo PMI per eventi alluvionali. Concessione di contributi per danni per opere a salvaguardia	U.O. S 8.1	L.R. 1 settembre 1993, n. 25, art. 48, comma 4	Di parte	Decreto	60
41	Riconoscimento comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte	U.O. S 8.1	L.R. 22 dicembre 1999, n. 28, art. 13	Di parte	Decreto	60
42	Autorizzazione all'esercizio di Centri di Assistenza Tecnica (CAT)	U.O. S 8.1	L.R. 22 dicembre 1999, n. 28, art. 26	Di parte	Decreto autorizzazione all'esercizio	60

Unità Operativa S 8.2 Aiuto per le imprese commerciali

43	Concessione contributi ai Centri di Assistenza Tecnica (CAT)	U.O. S 8.2	L.R. 22 dicembre 1999, n. 28, art. 26	Di parte	Decreto	60
44	Corsi abilitanti all'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare, per la somministrazione di alimenti e bevande. Stipula Convenzione	U.O. S 8.2	L.R. 22 dicembre 1999, n. 28, artt. 3 e 4 D.A. 1 aprile 2009, n. 930	Di parte	Convenzione	40
45	Corsi abilitanti all'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare, per la somministrazione di alimenti e bevande. Rinnovo Convenzione	U.O. S 8.2	L.R. 22 dicembre 1999, n. 28, artt. 3 e 4 D.A. 1 aprile 2009, n. 930	Di parte	Decreto	40
46	Corsi abilitanti all'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare, per la somministrazione di alimenti e bevande. Riconoscimento ed esecutività corsi	U.O. S 8.2	L.R. 22 dicembre 1999, n. 28, artt. 3 e 4 D.A. 1 aprile 2009, n. 930	Di parte	Decreto	60
47	Corsi abilitanti all'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare, per la somministrazione di alimenti e bevande. Ispezioni sedi formative e conseguenti provvedimenti	U.O. S 8.2	L.R. 22 dicembre 1999, n. 28, artt. 3 e 4 D.A. 1 aprile 2009, n. 930	D'ufficio	Verbali ispettivi e diffide	60
48	Corsi abilitanti all'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare, per la somministrazione di alimenti e bevande. Nomina Presidenti di Commissioni d'Esame	U.O. S 8.2	L.R. 22 dicembre 1999, n. 28, artt. 3 e 4 D.A. 1 aprile 2009, n. 930	D'ufficio	Lettera	40
49	Corsi abilitanti all'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare, per la somministrazione di alimenti e bevande. Rilascio attestati di frequenza	U.O. S 8.2	L.R. 22 dicembre 1999, n. 28, artt. 3 e 4 D.A. 1 aprile 2009, n. 930	D'ufficio	Attestati	60
50	Corsi abilitanti all'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio e dei corsi preparatori per agenti di affari in mediazione. Stipula convenzione	U.O. S 8.2	L.R. 22 dicembre 1999, n. 28, artt. 3 e 4 D.A. 1 aprile 2009, n. 930	Di parte	Convenzione	40
51	Corsi abilitanti all'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio e dei corsi preparatori per agenti di affari in mediazione. Rinnovo Convenzione	U.O. S 8.2	L.R. 22 dicembre 1999, n. 28, artt. 3 e 4 D.A. 1 aprile 2009, n. 930	Di parte	Decreto	40
52	Corsi abilitanti all'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio e dei corsi preparatori per agenti di affari in mediazione. Riconoscimento ed esecutività corsi	U.O. S 8.2	L.R. 22 dicembre 1999, n. 28, artt. 3 e 4 D.A. 1 aprile 2009, n. 930	Di parte	Decreto	60

N.	Denominazione del procedimento	Ufficio responsabile	Riferimenti normativi	Iniziativa	Provvedimento finale	Termine di conclusione (giorni)
53	Corsi abilitanti all'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio e dei corsi preparatori per agenti di affari in mediazione. Ispezioni sedi formative e conseguenti provvedimenti	U.O. S 8.2	L.R. 22 dicembre 1999, n. 28, artt. 3 e 4 D.A. 1 aprile 2009, n. 930	D'ufficio	Verbali ispettivi e diffide	60
54	Corsi abilitanti all'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio e dei corsi preparatori per agenti di affari in mediazione. Nomina Presidenti di Commissioni d'Esame	U.O. S 8.2	L.R. 22 dicembre 1999, n. 28, artt. 3 e 4 D.A. 1 aprile 2009, n. 930	D'ufficio	Lettera	40
55	Corsi abilitanti all'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio e dei corsi preparatori per agenti di affari in mediazione. Rilascio attestati di frequenza	U.O. S 8.2	L.R. 22 dicembre 1999, n. 28, artt. 3 e 4 D.A. 1 aprile 2009, n. 930	D'ufficio	Attestati	60

Unità Operative S 8.3 e S 8.4 Carburanti

56	Nuova concessione alla realizzazione di impianti di distribuzione carburanti stradali	U.O. S 8.3 Carburanti Sicilia Occidentale U.O. S 8.4 Carburanti Sicilia Orientale	L.R. 5 agosto 1982, n. 97	Di parte	Decreto	60
57	Rinnovo delle concessioni di impianti di distribuzione carburanti stradali	U.O. S 8.3 Carburanti Sicilia Occidentale U.O. S 8.4 Carburanti Sicilia Orientale	L.R. 5 agosto 1982, n. 97	Di parte	Decreto	60
58	Autorizzazione alla variazione dell'assetto funzionale di impianti di distribuzione carburanti stradali	U.O. S 8.3 Carburanti Sicilia Occidentale U.O. S 8.4 Carburanti Sicilia Orientale	L.R. 5 agosto 1982, n. 97	Di parte	Nulla osta autorizzativo	60
59	Autorizzazione al potenziamento di impianti di distribuzione carburanti stradali	U.O. S 8.3 Carburanti Sicilia Occidentale U.O. S 8.4 Carburanti Sicilia Orientale	L.R. 5 agosto 1982, n. 97	Di parte	Decreto	60
60	Trasferimento titolarità della concessione di impianti di distribuzione carburanti stradali (Voltura)	U.O. S 8.3 Carburanti Sicilia Occidentale U.O. S 8.4 Carburanti Sicilia Orientale	L.R. 5 agosto 1982, n. 97	Di parte	Decreto	60
61	Nuove autorizzazioni alle installazioni di impianti di distribuzione carburanti ad uso privato	U.O. S 8.3 Carburanti Sicilia Occidentale U.O. S 8.4 Carburanti Sicilia Orientale	L.R. 5 agosto 1982, n. 97	Di parte	Decreto	60
62	Rinnovo autorizzazioni di impianti di distribuzione carburanti ad uso privato	U.O. S 8.3 Carburanti Sicilia Occidentale U.O. S 8.4 Carburanti Sicilia Orientale	L.R. 5 agosto 1982, n. 97	Di parte	Decreto	60
63	Modifica di autorizzazioni di impianti di distribuzione carburanti ad uso privato	U.O. S 8.3 Carburanti Sicilia Occidentale U.O. S 8.4 Carburanti Sicilia Orientale	L.R. 5 agosto 1982, n. 97	Di parte	Decreto	60

N.	Denominazione del procedimento	Ufficio responsabile	Riferimenti normativi	Iniziativa	Provvedimento finale	Termine di conclusione (giorni)
64	Trasferimento titolarità dell'autorizzazione di impianti di distribuzione carburanti ad uso privato (Voltura)	U.O. S 8.3 Carburanti Sicilia Occidentale U.O. S 8.4 Carburanti Sicilia Orientale	L.R. 5 agosto 1982, n. 97	Di parte	Decreto	60
65	Cessione in locazione di impianti di distribuzione carburanti ad uso privato	U.O. S 8.3 Carburanti Sicilia Occidentale U.O. S 8.4 Carburanti Sicilia Orientale	L.R. 5 agosto 1982, n. 97	Di parte	Nulla osta autorizzativo	60
66	Nuove autorizzazioni alle installazioni di depositi di oli minerali ad uso industriale	U.O. S 8.3 Carburanti Sicilia Occidentale U.O. S 8.4 Carburanti Sicilia Orientale	L.R. 5 agosto 1982, n. 97	Di parte	Decreto	60
67	Rinnovo autorizzazione di depositi di oli minerali ad uso industriale	U.O. S 8.3 Carburanti Sicilia Occidentale U.O. S 8.4 Carburanti Sicilia Orientale	L.R. 5 agosto 1982, n. 97	Di parte	Decreto	60
68	Modifica di depositi di oli minerali ad uso industriale	U.O. S 8.3 Carburanti Sicilia Occidentale U.O. S 8.4 Carburanti Sicilia Orientale	L.R. 5 agosto 1982, n. 97	Di parte	Decreto	60
69	Trasferimento titolarità dell'autorizzazione di depositi di oli minerali ad uso industriale (Voltura)	U.O. S 8.3 Carburanti Sicilia Occidentale U.O. S 8.4 Carburanti Sicilia Orientale	L.R. 5 agosto 1982, n. 97	Di parte	Decreto	60
70	Cessione in locazione di depositi di oli minerali ad uso industriale	U.O. S 8.3 Carburanti Sicilia Occidentale U.O. S 8.4 Carburanti Sicilia Orientale	L.R. 5 agosto 1982, n. 97	Di parte	Nulla osta autorizzativo	60
71	Nuove autorizzazioni alle installazioni di impianti di distribuzione carburanti AVIO	U.O. S 8.3 Carburanti Sicilia Occidentale U.O. S 8.4 Carburanti Sicilia Orientale	L.R. 5 agosto 1982, n. 97	Di parte	Decreto	60
72	Rinnovo autorizzazione di impianti di distribuzione carburanti AVIO	U.O. S 8.3 Carburanti Sicilia Occidentale U.O. S 8.4 Carburanti Sicilia Orientale	L.R. 5 agosto 1982, n. 97	Di parte	Decreto	60
73	Modifica di impianti di distribuzione carburanti AVIO	U.O. S 8.3 Carburanti Sicilia Occidentale U.O. S 8.4 Carburanti Sicilia Orientale	L.R. 5 agosto 1982, n. 97	Di parte	Decreto	60
74	Trasferimento titolarità dell'autorizzazione di impianti di distribuzione carburanti AVIO (Voltura)	U.O. S 8.3 Carburanti Sicilia Occidentale U.O. S 8.4 Carburanti Sicilia Orientale	L.R. 5 agosto 1982, n. 97	Di parte	Decreto	60

N.	Denominazione del procedimento	Ufficio responsabile	Riferimenti normativi	Iniziativa	Provvedimento finale	Termine di conclusione (giorni)
75	Cessione in locazione di impianti di distribuzione carburanti AVIO	U.O. S 8.3 Carburanti Sicilia Occidentale U.O. S 8.4 Carburanti Sicilia Orientale	L.R. 5 agosto 1982, n. 97	Di parte	Nulla osta autorizzativo	60
76	Nuove autorizzazioni alle installazioni di impianti di distribuzione carburanti NATANTI	U.O. S 8.3 Carburanti Sicilia Occidentale U.O. S 8.4 Carburanti Sicilia Orientale	L.R. 5 agosto 1982, n. 97	Di parte	Decreto	60
77	Rinnovo di autorizzazioni di impianti di distribuzione carburanti NATANTI	U.O. S 8.3 Carburanti Sicilia Occidentale U.O. S 8.4 Carburanti Sicilia Orientale	L.R. 5 agosto 1982, n. 97	Di parte	Decreto	60
78	Modifica di impianti di distribuzione carburanti NATANTI	U.O. S 8.3 Carburanti Sicilia Occidentale U.O. S 8.4 Carburanti Sicilia Orientale	L.R. 5 agosto 1982, n. 97	Di parte	Decreto	60
79	Trasferimento titolarità dell'autorizzazione di impianti di distribuzione carburanti NATANTI (Voltura)	U.O. S 8.3 Carburanti Sicilia Occidentale U.O. S 8.4 Carburanti Sicilia Orientale	L.R. 5 agosto 1982, n. 97	Di parte	Decreto	60
80	Cessione in locazione di impianti di distribuzione carburanti NATANTI	U.O. S 8.3 Carburanti Sicilia Occidentale U.O. S 8.4 Carburanti Sicilia Orientale	L.R. 5 agosto 1982, n. 97	Di parte	Nulla osta autorizzativo	60
81	Nuova Concessione alla realizzazione di depositi commerciali di oli minerali	U.O. S 8.3 Carburanti Sicilia Occidentale U.O. S 8.4 Carburanti Sicilia Orientale	L.R. 5 agosto 1982, n. 97	Di parte	Decreto	60
82	Rinnovo delle concessioni di depositi commerciali di oli minerali	U.O. S 8.3 Carburanti Sicilia Occidentale U.O. S 8.4 Carburanti Sicilia Orientale	L.R. 5 agosto 1982, n. 97	Di parte	Decreto	60
83	Modifica di depositi commerciali di oli minerali	U.O. S 8.3 Carburanti Sicilia Occidentale U.O. S 8.4 Carburanti Sicilia Orientale	L.R. 5 agosto 1982, n. 97	Di parte	Decreto	60
84	Trasferimento titolarità della concessione di depositi commerciali di oli minerali (Voltura)	U.O. S 8.3 Carburanti Sicilia Occidentale U.O. S 8.4 Carburanti Sicilia Orientale	L.R. 5 agosto 1982, n. 97	Di parte	Decreto	60
85	Cessione in locazione di depositi commerciali di oli minerali	U.O. S 8.3 Carburanti Sicilia Occidentale U.O. S 8.4 Carburanti Sicilia Orientale	L.R. 5 agosto 1982, n. 97	Di parte	Nulla osta autorizzativo	60

N.	Denominazione del procedimento	Ufficio responsabile	Riferimenti normativi	Iniziativa	Provvedimento finale	Termine di conclusione (giorni)
86	Nuova Concessione alla realizzazione di depositi commerciali di oli lubrificanti	U.O. S 8.3 Carburanti Sicilia Occidentale U.O. S 8.4 Carburanti Sicilia Orientale	L.R. 5 agosto 1982, n. 97	Di parte	Decreto	60
87	Rinnovo delle concessioni di depositi commerciali di oli lubrificanti	U.O. S 8.3 Carburanti Sicilia Occidentale U.O. S 8.4 Carburanti Sicilia Orientale	L.R. 5 agosto 1982, n. 97	Di parte	Decreto	60
88	Modifica di depositi commerciali di oli lubrificanti	U.O. S 8.3 Carburanti Sicilia Occidentale U.O. S 8.4 Carburanti Sicilia Orientale	L.R. 5 agosto 1982, n. 97	Di parte	Decreto	60
89	Trasferimento titolarità della concessione di depositi commerciali di oli lubrificanti (Voltura)	U.O. S 8.3 Carburanti Sicilia Occidentale U.O. S 8.4 Carburanti Sicilia Orientale	L.R. 5 agosto 1982, n. 97	Di parte	Decreto	60
90	Cessione in locazione di depositi commerciali di oli lubrificanti	U.O. S 8.3 Carburanti Sicilia Occidentale U.O. S 8.4 Carburanti Sicilia Orientale	L.R. 5 agosto 1982, n. 97	Di parte	Nulla osta autorizzativo	60
91	Nuova concessione alla realizzazione di depositi commerciali gestiti in regime di depositi fiscali (Deposito Fiscale)	U.O. S 8.3 Carburanti Sicilia Occidentale U.O. S 8.4 Carburanti Sicilia Orientale	L.R. 5 agosto 1982, n. 97	Di parte	Decreto	60
92	Rinnovo delle concessioni di depositi commerciali gestiti in regime di depositi fiscali (Deposito Fiscale)	U.O. S 8.3 Carburanti Sicilia Occidentale U.O. S 8.4 Carburanti Sicilia Orientale	L.R. 5 agosto 1982, n. 97	Di parte	Decreto	60
93	Modifica di depositi commerciali gestiti in regime di depositi fiscali (Deposito Fiscale)	U.O. S 8.3 Carburanti Sicilia Occidentale U.O. S 8.4 Carburanti Sicilia Orientale	L.R. 5 agosto 1982, n. 97	Di parte	Decreto	60
94	Trasferimento titolarità della concessione di depositi commerciali gestiti in regime di depositi fiscali (Deposito Fiscale) (Voltura)	U.O. S 8.3 Carburanti Sicilia Occidentale U.O. S 8.4 Carburanti Sicilia Orientale	L.R. 5 agosto 1982, n. 97	Di parte	Decreto	60
95	Cessione in locazione di depositi commerciali gestiti in regime di depositi fiscali (Deposito Fiscale)	U.O. S 8.3 Carburanti Sicilia Occidentale U.O. S 8.4 Carburanti Sicilia Orientale	L.R. 5 agosto 1982, n. 97	Di parte	Nulla osta autorizzativo	60

N.	Denominazione del procedimento	Ufficio responsabile	Riferimenti normativi	Iniziativa	Provvedimento finale	Termine di conclusione (giorni)
Servizio 9 Artigianato						
96	Concessione contributi alle associazioni e consorzi artigiani per l'organizzazione di manifestazioni specializzate nelle produzioni artigiane. Interventi a sostegno della imprenditorialità artigiana. Predisposizione calendario	Servizio 9 Artigianato	L.R. 18 febbraio 1986, n. 3, artt. 57, 58 e 59	Di parte	Decreto	60
97	Concessione contributi alle associazioni e consorzi artigiani per l'organizzazione di manifestazioni specializzate nelle produzioni artigiane. Interventi a sostegno della imprenditorialità artigiana. Pagamento contributi a seguito rendicontazioni	Servizio 9 Artigianato	L.R. 18 febbraio 1986, n. 3, artt. 57, 58 e 59	Di parte	Decreto	60
98	Concessione contributi alle associazioni e consorzi artigiani per l'organizzazione di manifestazioni specializzate nelle produzioni artigiane. Interventi a sostegno della imprenditorialità artigiana. Ripartizione eventuali economie	Servizio 9 Artigianato	L.R. 18 febbraio 1986, n. 3, artt. 57, 58 e 59	Di parte	Decreto	60
99	Liquidazione contributi alle imprese artigiane e alle associazioni di categoria per partecipazione a manifestazioni fieristiche in Italia e all'estero. Interventi a sostegno della imprese artigiane. Stesura calendario provvisorio manifestazioni	Servizio 9 Artigianato	L.R. 23 dicembre 2000, n. 32, artt. 53-54	Di parte	Decreto	60
100	Liquidazione contributi alle imprese artigiane e alle associazioni di categoria per partecipazione a manifestazioni fieristiche in Italia e all'estero. Interventi a sostegno delle imprese artigiane. Stesura calendario definitivo e riparto economico	Servizio 9 Artigianato	L.R. 23 dicembre 2000, n. 32, artt. 53-54	Di parte	Decreto	60
101	Liquidazione contributi alle imprese artigiane e alle associazioni di categoria per partecipazione a manifestazioni fieristiche in Italia e all'estero. Interventi a sostegno delle imprese artigiane. Pagamento contributi a seguito rendicontazioni	Servizio 9 Artigianato	L.R. 23 dicembre 2000, n. 32, artt. 53-54	Di parte	Decreto	60
102	Liquidazione contributi alle imprese artigiane e alle associazioni di categoria per partecipazione a manifestazioni fieristiche in Italia e all'estero. Interventi a sostegno delle imprese artigiane. Ripartizione eventuali economie	Servizio 9 Artigianato	L.R. 23 dicembre 2000, n. 32, artt. 53-54	Di parte	Decreto	60
103	Erogazione incentivi a favore delle imprese artigiane	Servizio 9 Artigianato	L.R. 29 giugno 2005, n. 17 art. 90	Di parte	Decreto	60
Servizio 10 Internazionalizzazione delle Imprese						
Procedimenti relativi all'attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali e dal FAS						
104	Linea di intervento 5.2.1.3: azioni promozionali verso l'estero dei sistemi di PMI- Progetto Paese in raccordo con le altre regioni italiane. Intervento a titolarità	Servizio 10	Reg. (CE) 11 luglio 2006, n. 1083 Delib. di Giunta 10 febbraio 2011, n. 35: requisiti ammissibilità e criteri selezione del P.O. FESR	D'ufficio	Predisposizione atti di gara, acquisizione beni e servizi (legislazione sugli appalti)	60

N.	Denominazione del procedimento	Ufficio responsabile	Riferimenti normativi	Iniziativa	Provvedimento finale	Termine di conclusione (giorni)
105	Linea di intervento 5.2.1.1: azioni propeedeutiche (studi di fattibilità e ricerche di mercato) volte a favorire l'accesso del settore produttivo verso mercati esteri. Intervento a regia. Istruttoria valutativa	Servizio 10	Reg. (CE) 11 luglio 2006, n. 1083 Delib. di Giunta 10 febbraio 2011, n. 35: requisiti ammissibilità e criteri selezione del P.O. FESR	D'ufficio	Decreto di approvazione della graduatoria provvisoria	60
106	Linea di intervento 5.2.1.1: azioni propeedeutiche (studi di fattibilità e ricerche di mercato) volte a favorire l'accesso del settore produttivo verso mercati esteri. Intervento a regia. Graduatoria definitiva	Servizio 10	Reg. (CE) 11 luglio 2006, n. 1083 Delib. di Giunta 10 febbraio 2011, n. 35 - requisiti ammissibilità e criteri selezione del P.O. FESR	D'ufficio	Decreto di approvazione graduatoria definitiva	60
107	Linea di intervento 5.2.1.1: azioni propeedeutiche (studi di fattibilità e ricerche di mercato) volte a favorire l'accesso del settore produttivo verso mercati esteri. Intervento a regia. Emissione decreto finanziamento	Servizio 10	Reg. (CE) 11 luglio 2006, n. 1083 Delib. di Giunta 10 febbraio 2011, n. 35: requisiti ammissibilità e criteri selezione del P.O. FESR	D'ufficio	Predisposizione ed emissione decreto di finanziamento	60

U.O. S 10.1 - Print

108	Linea di intervento 5.2.1.4: azioni a supporto degli interventi regionali che agiscono direttamente e indirettamente sull'internazionalizzazione economica in attuazione del Piano regionale per l'Internazionalizzazione (PRINT). Interventi a titolarità	Servizio 10	Reg. (CE) 11 luglio 2006, n. 1083 Delib. di Giunta 10 febbraio 2011, n. 35: requisiti ammissibilità e criteri selezione del P.O. FESR	D'ufficio	Predisposizione atti di gara, acquisizione beni e servizi (legislazione sugli appalti)	60
-----	--	-------------	--	-----------	--	----

U.O. S 10.2 - Attività promozionali

109	Attività promozionale per la partecipazione a manifestazioni. Ammissione ditte	Servizio 10. U.O.B. 10.2	L.R. 28 giugno 1966, n. 14	Di parte	Decreto	60
110	Attività promozionale pagamento servizi resi	Servizio 10. U.O.B. 10.2	L.R. 28 giugno 1966, n. 14	Di parte	Decreto	60

Unità di Staff Depenalizzazione

111	Discarico ruoli esattoriali	Unità di Staff Depenalizzazione	L. 24 novembre 1981, n. 689	D'ufficio	Lettera	40
-----	-----------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-----------	---------	----

La presente Tabella non comprende i procedimenti amministrativi con termini di conclusione entro i 30 giorni e quelli i cui termini sono disciplinati da apposite disposizioni normative.

Visto: LOMBARDO

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

TABELLA B - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI I CUI TERMINI DI CONCLUSIONE SONO COMPRESI TRA 61 E 150 GIORNI

Art. 2, comma 2 ter, legge regionale n. 10/1991

N.	Denominazione del procedimento	Ufficio responsabile	Riferimenti normativi	Iniziativa	Provvedimento finale	Termine di conclusione (giorni)
Area 2 Servizi Generali						
1	Liquidazione compenso per collaudi impianti petroliferi	Area 2 - Servizi Generali	R.D. 20 luglio 1934, n. 1303	Di parte	Decreto con mandato	120
2	Liquidazione compenso per commissioni, comitati, consigli e collegi	Area 2 - Servizi Generali	L.R. 2 marzo 1962, n. 3	Di parte	Decreto con mandato	90
3	Liquidazione trattamento economico di missione	Area 2 - Servizi Generali	L.R. 8 luglio 1977, n. 47	Di parte	Decreto con mandato	90
Servizio 1 Promozione dello sviluppo industriale						
4	Agevolazioni per le imprese giovanili: richiesta riconoscimento maggiori spese sostenute (art. 65)	Servizio 1	L.R. 28 dicembre 2004, n. 17	Di parte	Decreto	120
5	Agevolazioni per l'imprenditoria femminile e giovanile: pagamento rate per acconti S.A.L.	Servizio 1	L. 7 marzo 1992, n. 215	Di parte	Decreto	120
6	Agevolazioni per l'imprenditoria femminile e giovanile: pagamento saldo della concessione	Servizio 1	L. 7 marzo 1992, n. 215	Di parte	Decreto	120
7	Agevolazioni per l'imprenditoria femminile e giovanile: revoca della concessione	Servizio 1	L. 7 marzo 1992, n. 215	Di parte	Decreto	120
8	Compensi agli Enti erogatori in convezione per l'attività gestionale: trasferimento di somme	Servizio 1	L. 7 marzo 1992, n. 215	Di parte	Decreto	120
9	Lavori di ristrutturazione Bacini di carenaggio: trasferimento di somme	Servizio 1	Protocollo d'intesa tra la Regione siciliana, il comune di Palermo, l'Autorità portuale, Fincantieri e Fintecna del 7 giugno 2010	Di parte	Decreto	120
Servizio 5 Vigilanza Enti						
10	IRCAC e CRIAS: ricostituzione Collegio revisori	Servizio 5 Vigilanza Enti	L.R. 14 settembre 1979, n. 212, art. 15	D'ufficio	Decreto	90
Servizio 6 Ispettivo e Vigilanza Cooperative						
11	Garanzie in favore di cooperative agricole: concessione di agevolazioni	Servizio 6	L.R. 10 ottobre 1995, n. 37	Di parte	Decreto	120
12	Attività ispettiva a società Cooperative	Servizio 6	D.Lgs. 14 dicembre 1947, n. 1577 D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220	D'Ufficio	Lettera	120
Unità Operativa S 6.2 Schedario elenco revisori						
13	Concessione di contributi in favore delle Associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo per le spese relative alle revisioni ordinarie	U.O. S 6.2 Schedario elenco revisori	L.R. 23 maggio 1991, n. 36, art. 21 L.R. 30 dicembre 1960, n. 48 L.R. 16 aprile 2003, n. 4	Di parte	Decreto con mandato	120

N.	Denominazione del procedimento	Ufficio responsabile	Riferimenti normativi	Iniziativa	Provvedimento finale	Termine di conclusione (giorni)
Servizio 7 Insediamenti Produttivi						
Unità Operativa S 7.1 Aree Artigianali						
Procedimenti relativi all'attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali e dal FAS						
14	Linea di intervento 5.1.2.2 e 5.1.2.3: realizzazione di infrastrutture a favore degli enti locali per l'urbanizzazione delle aree PIP. Intervento a regia. Istruttoria valutativa	U.O. S 7.1	Reg. (CE) 11 luglio 2006, n. 1083 Delib. di Giunta 10 febbraio 2011, n. 35: requisiti ammissibilità e criteri selezione del P.O. FESR	D'ufficio	Decreto di approvazione della graduatoria provvisoria	150
15	Linea di intervento 5.1.2.2 e 5.1.2.3: realizzazione di infrastrutture a favore degli enti locali per l'urbanizzazione delle aree PIP. Intervento a regia. Graduatoria definitiva	U.O. S 7.1	Reg. (CE) 11 luglio 2006, n. 1083 Delib. di Giunta 10 febbraio 2011, n. 35: requisiti ammissibilità e criteri selezione del P.O. FESR	D'ufficio	Decreto di approvazione della graduatoria definitiva	150
16	Linea di intervento 5.1.2.2 e 5.1.2.3: realizzazione di infrastrutture a favore degli enti locali per l'urbanizzazione delle aree PIP. Intervento a regia. Emissione decreto finanziamento	U.O. S 7.1	Reg. (CE) 11 luglio 2006, n. 1083 Delib. di Giunta 10 febbraio 2011, n. 35: requisiti ammissibilità e criteri selezione del P.O. FESR	D'ufficio	Predisposizione ed emissione decreto di finanziamento	150
17	Linea di intervento 5.1.2.4: realizzazione di infrastrutture a favore dei Consorzi ASI della Sicilia e degli Enti Locali proprietari di aree artigianali per la creazione di un sistema informatizzato di rilevamento (SIGAI con Sicilia e Servizi). Intervento a regia. Istruttoria valutativa	U.O. S 7.1	Reg. (CE) 11 luglio 2006, n. 1083 Delib. di Giunta 10 febbraio 2011, n. 35: requisiti ammissibilità e criteri selezione del P.O. FESR	D'ufficio	Decreto di approvazione della graduatoria provvisoria	150
18	Linea di intervento 5.1.2.4: realizzazione di infrastrutture a favore dei Consorzi ASI della Sicilia e degli Enti Locali proprietari di aree artigianali per la creazione di un sistema informatizzato di rilevamento (SIGAI con Sicilia e Servizi). Intervento a regia. Graduatoria definitiva	U.O. S 7.1	Reg. (CE) 11 luglio 2006, n. 1083 Delib. di Giunta 10 febbraio 2011, n. 35: requisiti ammissibilità e criteri selezione del P.O. FESR	D'ufficio	Decreto di approvazione della graduatoria definitiva	150
19	Linea di intervento 5.1.2.4: realizzazione di infrastrutture a favore dei Consorzi ASI della Sicilia e degli Enti Locali proprietari di aree artigianali per la creazione di un sistema informatizzato di rilevamento (SIGAI con Sicilia e Servizi). Intervento a regia. Emissione decreto finanziamento	U.O. S 7.1	Reg. (CE) 11 luglio 2006, n. 1083 Delib. di Giunta 10 febbraio 2011, n. 35: requisiti ammissibilità e criteri selezione del P.O. FESR	D'ufficio	Predisposizione ed emissione decreto di finanziamento	150
Unità Operativa S 7.2 Aree Industriali						
Procedimenti relativi all'attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali e dal FAS						
20	Linea di intervento 5.1.2.2: realizzazione di infrastrutture a favore dei Consorzi ASI della Sicilia per l'urbanizzazione delle aree industriali. Intervento a regia. Istruttoria valutativa	U.O. S 7.2	Reg. (CE) 11 luglio 2006, n. 1083 Delib. di Giunta 10 febbraio 2011, n. 35: requisiti ammissibilità e criteri selezione del P.O. FESR	D'ufficio	Decreto di approvazione della graduatoria provvisoria	120
21	Linea di intervento 5.1.2.2: realizzazione di infrastrutture a favore dei Consorzi ASI della Sicilia per l'urbanizzazione delle aree industriali. Intervento a regia. Graduatoria definitiva	U.O. S 7.2	Reg. (CE) 11 luglio 2006, n. 1083 Delib. di Giunta 10 febbraio 2011, n. 35: requisiti ammissibilità e criteri selezione del P.O. FESR	D'ufficio	Decreto di approvazione della graduatoria definitiva	150

N.	Denominazione del procedimento	Ufficio responsabile	Riferimenti normativi	Iniziativa	Provvedimento finale	Termine di conclusione (giorni)
Servizio 8 Commercio						
Unità Operativa S 8.1 Grande Distribuzione Commerciale						
22	Concessione di contributi alle imprese per l'installazione di impianti di videosorveglianza	U.O. S 8.1	D.A. 15 dicembre 2008, n. 3491	Di parte	Decreto	90
23	Interventi in via sostitutiva nei confronti degli Enti locali inadempienti per l'individuazione delle aree da destinare a mercati su aree pubbliche	U.O. S 8.1	L.R. 28 agosto 1997, n. 31	D'ufficio	Decreto	90
24	Interventi in via sostitutiva nei confronti degli Enti locali inadempienti per i piani di urbanistica commerciale	U.O. S 8.1	L.R. 12 dicembre 1999, n. 28	D'ufficio	Decreto	90
25	Interventi in via sostitutiva nei confronti degli Enti locali inadempienti per i mercati all'ingrosso	U.O. S 8.1	L.R. 28 agosto 1997, n. 31	D'ufficio	Decreto	90
26	Interventi in via sostitutiva nei confronti degli Enti locali inadempienti per i piani comunali di localizzazione delle edicole	U.O. S 8.1	D.A. 13 novembre 2002, n. 2066	D'ufficio	Decreto	90
27	Interventi in via sostitutiva nei confronti degli Enti locali inadempienti per i piani comunali carburanti	U.O. S 8.1	L.R. 28 agosto 1997, n. 31	D'ufficio	Decreto	90
Unità Operativa S 8.2 Aiuto per le imprese commerciali						
28	Concessione contributi per infrastrutture ai Comuni per le isole pedonali permanenti (IPP).	U.O. S 8.2	L. 7 agosto 1997, n. 266, art. 16	Di parte	Decreto	70
29	Concessione contributi per infrastrutture ai Comuni per i Piani Integrati Strategici (PIS)	U.O. S 8.2	L. 7 agosto 1997, n. 266, art. 16 L. 28 dicembre 1995, n. 549	Di parte	Decreto	70
30	Concessione contributi per infrastrutture ai Comuni per i Programmi strategici della Regione Siciliana (PSR)	U.O. S 8.2	L. 7 agosto 1997 n. 266, art. 16	Di parte	Decreto	70
Procedimenti relativi all'attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali e dal FAS						
31	Linea di intervento 5.1.3.3: azioni volte alla riqualificazione delle aree interessate alla realizzazione di servizi comuni. Intervento a titolarità. Istruttoria valutativa	U.O. S 8.2	Reg. (CE) 11 luglio 2006, n. 1083 Delib. di Giunta 10 febbraio 2011, n. 35: requisiti ammissibilità e criteri selezione del P.O. FESR	D'ufficio	Decreto di approvazione della graduatoria provvisoria	90
32	Linea di intervento 5.1.3.3: azioni volte alla riqualificazione delle aree interessate alla realizzazione di servizi comuni. Intervento a titolarità. Graduatoria definitiva	U.O. S 8.2	Reg. (CE) 11 luglio 2006, n. 1083 Delib. di Giunta 10 febbraio 2011, n. 35: requisiti ammissibilità e criteri selezione del P.O. FESR	D'ufficio	Decreto di approvazione della graduatoria definitiva	90
33	Linea di intervento 5.1.3.3: azioni volte alla riqualificazione delle aree interessate alla realizzazione di servizi comuni. Intervento a titolarità. Emissione decreto finanziamento	U.O. S 8.2	Reg. (CE) 11 luglio 2006, n. 1083 Delib. di Giunta 10 febbraio 2011, n. 35: requisiti ammissibilità e criteri selezione del P.O. FESR	D'ufficio	Predisposizione ed emissione decreto di finanziamento	120
34	Linea di intervento 5.2.2.1: azioni volte ad incentivare l'associazionismo delle PMI al fine di conseguire una migliore offerta e commercializzazione di prodotti e servizi. Intervento a titolarità. Istruttoria valutativa	U.O. S 8.2	Reg. (CE) 11 luglio 2006, n. 1083 Delib. di Giunta 10 febbraio 2011, n. 35: requisiti ammissibilità e criteri selezione del P.O. FESR	D'ufficio	Decreto di approvazione della graduatoria provvisoria	90

N.	Denominazione del procedimento	Ufficio responsabile	Riferimenti normativi	Iniziativa	Provvedimento finale	Termine di conclusione (giorni)
35	Linea di intervento 5.2.2.1: azioni volte ad incentivare l'associazionismo delle PMI al fine di conseguire una migliore offerta e commercializzazione di prodotti e servizi. Intervento a titolarità. Graduatoria definitiva	U.O. S 8.2	Reg. (CE) 11 luglio 2006, n. 1083 Delib. di Giunta 10 febbraio 2011, n. 35: requisiti ammissibilità e criteri selezione del P.O. FESR	D'ufficio	Decreto di approvazione della graduatoria definitiva	90
36	Linea di intervento 5.2.2.1: azioni volte ad incentivare l'associazionismo delle PMI al fine di conseguire una migliore offerta e commercializzazione di prodotti e servizi. Intervento a titolarità. Emissione decreto finanziamento	U.O. S 8.2	Reg. (CE) 11 luglio 2006, n. 1083 Delib. di Giunta 10 febbraio 2011, n. 35: requisiti ammissibilità e criteri selezione del P.O. FESR	D'ufficio	Predisposizione ed emissione decreto di finanziamento	120

Servizio 9 Artigianato

Procedimenti relativi all'attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali e dal FAS

37	Linea di intervento 5.1.3.1: azioni volte alla definizione di un regime di aiuto alle imprese, per investimenti finalizzati a perseguire obiettivi di sviluppo. Intervento a titolarità. Istruttoria valutativa a graduatoria	Servizio 9 Artigianato	Reg. (CE) 11 luglio 2006, n. 1083 Delib. di Giunta 10 febbraio 2011, n. 35: requisiti ammissibilità e criteri selezione del P.O. FESR	D'ufficio	Decreto di approvazione della graduatoria provvisoria	90
38	Linea di intervento 5.1.3.1: azioni volte alla definizione di un regime di aiuto alle imprese, per investimenti finalizzati a perseguire obiettivi di sviluppo. Intervento a titolarità. Graduatoria definitiva	Servizio 9 Artigianato	Reg. (CE) 11 luglio 2006, n. 1083 Delib. di Giunta 10 febbraio 2011, n. 35: requisiti ammissibilità e criteri selezione del P.O. FESR	D'ufficio	Decreto di approvazione della graduatoria definitiva	90
39	Linea di intervento 5.1.3.1: azioni volte alla definizione di un regime di aiuto alle imprese, per investimenti finalizzati a perseguire obiettivi di sviluppo. Intervento a titolarità. Emissione decreto finanziamento	Servizio 9 Artigianato	Reg. (CE) 11 luglio 2006, n. 1083 Delib. di Giunta 10 febbraio 2011, n. 35: requisiti ammissibilità e criteri selezione del P.O. FESR	D'ufficio	Predisposizione ed emissione decreto di finanziamento	120
40	Linea di intervento 5.1.3.1: azioni volte alla definizione di un regime di aiuto alle imprese, per investimenti finalizzati a perseguire obiettivi di sviluppo. Intervento a titolarità. Istruttoria a sportello	Servizio 9 Artigianato	Reg. (CE) 11 luglio 2006, n. 1083 Delib. di Giunta 10 febbraio 2011, n. 35: requisiti ammissibilità e criteri selezione del P.O. FESR	D'ufficio	Verifica requisiti di ammissibilità. Note di ammissione o diniego	150
41	Linea di intervento 5.1.3.1: azioni volte alla definizione di un regime di aiuto alle imprese, per investimenti finalizzati a perseguire obiettivi di sviluppo. Intervento a titolarità. Decreto concessione provvisoria	Servizio 9 Artigianato	Reg. (CE) 11 luglio 2006, n. 1083 Delib. di Giunta 10 febbraio 2011, n. 35: requisiti ammissibilità e criteri selezione del P.O. FESR	D'ufficio	Decreto di concessione provvisoria	150
42	Linea di intervento 5.1.3.1: azioni volte alla definizione di un regime di aiuto alle imprese, per investimenti finalizzati a perseguire obiettivi di sviluppo. Intervento a titolarità. Istruttoria a sportello. Decreto concessione definitivo	Servizio 9 Artigianato	Reg. (CE) 11 luglio 2006, n. 1083 Delib. di Giunta 10 febbraio 2011, n. 35: requisiti ammissibilità e criteri selezione del P.O. FESR	D'ufficio	Predisposizione ed emissione decreto di concessione definitivo	150

Servizio 11 Interventi contributivi e Uffici Sicilia Orientale

43	Rilascio contributi in conto interessi a favore delle PMI industriali della Sicilia	Servizio 11 Interventi contributivi e uffici Sicilia Orientale	L.R. 8 novembre 1988, n. 34, art. 31	Di parte	Decreto	120
44	Concessione sovvenzione per avvio attività autonoma ai detenuti in espiazione di pena	Servizio 11 Interventi contributivi e uffici Sicilia Orientale	L.R. 19 agosto 1999, n. 16	Di parte	Decreto	150

N.	Denominazione del procedimento	Ufficio responsabile	Riferimenti normativi	Iniziativa	Provvedimento finale	Termine di conclusione (giorni)
Unità di Staff Depenalizzazione						
45	Sanzioni amministrative concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari	Unità di Staff Depenalizzazione	D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109; Direttive 89/395/CEE e 89/396 CEE; D.M. 2/03/02; R.D. n. 635/40; L.R. 35/91; L. 24 novembre 1981, n. 689	D'ufficio	Ordinanza - ingiunzione	150
46	Sanzioni amministrative in materia di alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana	Unità di Staff Depenalizzazione	Reg. (CE) n. 1829/2003; D.Lgs. n. 110/92 attuazione della Direttiva 89/108/CEE; L. 24 novembre 1981, n. 689	D'ufficio	Ordinanza - ingiunzione	150
47	Sanzioni amministrative relative agli alimenti ed ai mangimi geneticamente modificati	Unità di Staff Depenalizzazione	D.Lgs. 21 marzo 2005, n. 70; L. 24 novembre 1981, n. 689	D'ufficio	Ordinanza - ingiunzione	150
48	Sanzioni amministrative concernenti la produzione e la commercializzazione del miele	Unità di Staff Depenalizzazione	D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 179; Direttiva 2001/110/CE; L. 24 novembre 1981, n. 689	D'ufficio	Ordinanza - ingiunzione	150
49	Sanzioni amministrative relative alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e crema di marroni	Unità di Staff Depenalizzazione	D.P.R. 8 giugno 1982, n. 401; Direttiva (CEE) n. 79/693; L. 24 novembre 1981, n. 689	D'ufficio	Ordinanza - ingiunzione	150
50	Sanzioni amministrative per l'etichettatura dell'olio extravergine di oliva, dell'olio di oliva vergine e dell'olio di oliva	Unità di Staff Depenalizzazione	L. 3 agosto 1998, n. 313; L. 24 novembre 1981, n. 689	D'ufficio	Ordinanza - ingiunzione	150
51	Sanzioni amministrative relative agli integratori alimentari	Unità di Staff Depenalizzazione	D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 169; Direttiva 2002/46/CE; L. 24 novembre 1981, n. 689	D'ufficio	Ordinanza - ingiunzione	150
52	Sanzioni amministrative concernenti i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare	Unità di Staff Depenalizzazione	D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 111; Direttiva 89/398/CEE; L. 24 novembre 1981, n. 689	D'ufficio	Ordinanza - ingiunzione	150
53	Sanzioni amministrative relative alla commercializzazione dell'olio d'oliva	Unità di Staff Depenalizzazione	D.Lgs. 30 settembre 2005, n. 225; Reg. (CE) 13 giugno 2002, n. 1019; L. 24 novembre 1981, n. 689	D'ufficio	Ordinanza - ingiunzione	150
54	Sanzioni amministrative in materia di sicurezza alimentare	Unità di Staff Depenalizzazione	D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 190; Reg. (CE) 28 gennaio 2002, n. 178; L. 24 novembre 1981, n. 689	D'ufficio	Ordinanza - ingiunzione	150
55	Sanzioni amministrative per l'etichettatura dei prodotti ittici e sistema di controllo	Unità di Staff Depenalizzazione	D.M. 27 marzo 2002; L. 24 novembre 1981, n. 689	D'ufficio	Ordinanza - ingiunzione	150
56	Sanzioni amministrative per la classificazione e la vendita degli oli di oliva	Unità di Staff Depenalizzazione	L. 11 marzo 2006, n. 81 e ss.mm.ii.; L. 24 novembre 1981, n. 689	D'ufficio	Ordinanza - ingiunzione	150
57	Sanzioni amministrative per l'attività di estetista	Unità di Staff Depenalizzazione	L.R. 23 maggio 1991, n. 35; L. 24 novembre 1981, n. 689	D'ufficio	Ordinanza - ingiunzione	150
58	Sanzioni amministrative per mancata esposizione dell'Autorizzazione alla vendita, delle tariffe dei prezzi e dell'elenco delle bevande alcoliche	Unità di Staff Depenalizzazione	R.D. n. 635/1940, art. 180 (Reg. del T.U.L.P.S.); R.D. n. 773/1931, art. 221 bis; L. 24 novembre 1981, n. 689	D'ufficio	Ordinanza - ingiunzione	150
59	Sanzioni amministrative per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari nonché in materia di agricoltura e pesca	Unità di Staff Depenalizzazione	D.L. 24 giugno 2004, n. 157; L. 3 agosto 2004, n. 204; L. 24 novembre 1981, n. 689	D'ufficio	Ordinanza - ingiunzione	150
60	Erogazioni gettito del 15% a tutti i comuni dell'Isola derivanti dalle sanzioni amministrative e pecuniarie irrogate	Unità di Staff Depenalizzazione	L.R. 22 dicembre 1999, n. 28, art. 22, commi 7 e 8	Di parte	Decreto con mandato	150

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'Epigrafe:

L'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa.", così dispone:

«*Tempi di conclusione del procedimento.* – 1. Ove il procedimento conseguia obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui le leggi o i regolamenti adottati ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter non prevedano un termine diverso, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento entro il termine di trenta giorni. Tale termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

2-bis. Con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento. Gli altri enti di cui all'articolo 1 provvedono a fissare, secondo i propri ordinamenti, i termini, non superiori a sessanta giorni, per la conclusione del procedimento.

2-ter. Nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2-bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni. Analogamente, gli altri enti di cui all'articolo 1 possono determinare, secondo i propri ordinamenti, termini non superiori a centocinquanta giorni per la conclusione del procedimento.

3. Il termine per la conclusione del procedimento è reso pubblico con mezzi idonei e, in ogni caso, è immediatamente pubblicizzato attraverso i siti web delle singole amministrazioni.

4. Il termine per la conclusione del procedimento può essere sospeso dall'amministrazione procedente per l'acquisizione di pareri, secondo quanto previsto dalla disciplina generale in materia, e, per una sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, documenti o certificazioni relativi a fatti, stati o qualità che risultino necessari e che non siano già in possesso della stessa amministrazione procedente.

4-bis. Nell'ipotesi di mancata conclusione del procedimento entro il termine previsto, devono essere motivate le ragioni del ritardo. Ai fini della verifica di quanto addotto a giustificazione del mancato rispetto del termine, la pubblica amministrazione costituisce nuclei ispettivi interni.

4-ter. La mancata o la ritardata emanazione del provvedimento sono valutate al fine della responsabilità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa nonché al fine dell'attribuzione della retribuzione di risultato. I dati relativi al rispetto dei termini di conclusione del procedimento e all'ammontare delle somme corrisposte ai sensi del comma 4-quater costituiscono parametri di valutazione delle performance delle amministrazioni pubbliche e della qualità dei servizi pubblici, anche ai sensi e per le finalità di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

4-quater. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza, dolosa o colposa, del termine per la conclusione del procedimento.».

Note alle Premesse:

— La legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, recante "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione siciliana" è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 29 dicembre 1962, n. 64.

— La legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, recante "Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 10 aprile 1978, n. 15.

— Il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 28 aprile 1979, n. 19.

— La legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 24 dicembre 2008, n. 59.

— La legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 4 maggio 1991, n. 22.

— La legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana dell'11 aprile 2011, n. 16.

(2012.21.1576)008

La *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31; Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21;	MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460; "Calysa" di Castorina G.na & C. - via Resistenza Partigiana, 180/E.
ALCAMO - Arusio Maria Caterina - via Vittorio Veneto, 238; "Di Leo Business" s.r.l. - corso VI Aprile, 181; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.	NARO - "Carpediem" di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.
BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).	PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; "La Libreria del Tribunale" s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); "La Bottega della Carta" di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria "Campo" di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90; Libreria "Forense" di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Di Stefano Claudio - via Autonomia Siciliana, 114; Libreria "Ausonia" di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.
BARCELONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola "Scilipoti" di Stroschio Agostino - via Catania, 13.	PARTINICO - "Alfa & Beta" s.n.c. di Greco Laura e Cucinella Anita - via Genova, 52; Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450; Castronovo Rosanna - via Matteotti, 119/121.
BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Imerio, 12/5.	PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
BORGETTO - Cartolibreria Brusca di Di Marco Teresa - via S. Agostino, 1.	PORTO EMPEDOCLE - MR di Matriona Giacinto & Matriona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.
CALTANISSETTA - Libreria Sciascia Salvatore s.a.s. - corso Umberto, 111.	RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
CAPO D'ORLANDO - "L'Italiano" di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.	SAN FILIPPO DEL MELA - "Di tutto un pò" di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.
CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.	SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.
CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etna, 393/395; Cefat - piazza Roma, 18/15; Cartolibreria Giuridica-Professionale di Cavallaro Andrea - via Ruggero Settimo, 1.	SANT'AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.
FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio Emanuele, 41.	SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
GELA - Cartolibreria Eschilo di Rocco Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.	SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.
GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste, 39.	SIRACUSA - Cartolibreria Zimmiti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.
LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. via Bramante).	TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.
MAZARA DEL VALLO - "F.lli Tudisco & C." s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso Vittorio Veneto, 150.	
MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.	
MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.	
MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.	

Le norme per le inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono contenute nell'ultima pagina dei relativi fascicoli.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2012

PARTE PRIMA

I) Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l'indice annuale	
— annuale	€ 81,00
— semestrale	€ 46,00
II) Abbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l'indice annuale:	
— soltanto annuale	€ 208,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,15
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

SERIE SPECIALE CONCORSI

Abbonamento soltanto annuale	€ 23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

PARTI SECONDA E TERZA

Abbonamento annuale	€ 202,00
Abbonamento semestrale	€ 110,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 4,00
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata	€ 0,18
--	--------

Per l'estero, i prezzi di abbonamento e vendita sono raddoppiati.

L'importo dell'abbonamento, **corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente**, deve essere versato a mezzo **bollettino postale** sul c/c postale n. 00304907 intestato alla "Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Abbonamenti", ovvero direttamente presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale del versamento per quale parte della *Gazzetta* ("prima" o "serie speciale concorsi" o "seconda e terza") e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento.

L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti od acquisti di copie o fotocopie della *Gazzetta* deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del postagiro o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l'intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della *Gazzetta*.

L'invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione della *Gazzetta* entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

AVVISO Gli uffici della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45.

